

Alessandro Albicini

CESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA

Il presente studio ha lo scopo di accertare la legittimità giuridica degli atti di cessione aventi per oggetto crediti d'imposta vantati dai contribuenti nei confronti del pubblico Erario

Giova preliminarmente analizzare i profili civilistici connessi al negozio in oggetto, alla luce della normativa vigente e dell'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi sull'argomento.

Cessione di crediti nei confronti della pubblica Amministrazione

Come è noto l'art. 1260 cod. civ. espressamente statuisce: «il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge».

La cessione ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli sia stata notificata, così come disposto dall'art. 1264 cod. civ.

Le disposizioni ora riportate sono suscettibili di applicazione anche nell'ipotesi in cui l'oggetto della cessione riguardi crediti sorti nei confronti della pubblica Amministrazione.

Quanto detto trova conforto in sede giurisprudenziale (Cfr. Cass. civile 20 novembre 1975, n. 3887, Migliao - Min. Tesoro, «Mass. Giur. it.» 1975; Cass. civile 23 febbraio 1984, n. 1286, Cominori - Min. fin., in «Riv. Leg. Fisc.» 1984, 992).

L'istituto in argomento trova una specifica normativa nell'ipotesi in esame con riguardo alla forma del negozio di cessione.

Infatti in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 69, 3° comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, l'efficacia delle cessioni effettuate verso la pubblica Amministrazione è subordinata all'adozione della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata tramite notaio.

Sul punto in argomento la Corte di cassazione si è così espressa: «La cessione di un credito di un privato verso una pubblica Amministrazione, quando sia stipulato con scrittura privata non autenticata da notaio, è valida tra le parti (cedente e cessionario) ma inefficace nei confronti della pubblica Amministrazione, debitrice ceduta, ancorché le sia stata notificata e la mancanza di autenticazione delle firme non è sanabile, ai fini dell'efficacia della cessione del credito verso la pubblica Amministrazione, mediante successivo accertamento giudiziario di autenticità delle firme stesse, né la pubblica Amministrazione può procedere a valido riconoscimento della cessione effettuata con scrittura privata non autenticata».

Cessione di crediti d'imposta

Una volta chiarita in via generale la legittimità civilistica della cessione inerente un credito vantato nei confronti dello Stato, si pone il problema di verificarne l'efficacia in sede tributaria.

A tale riguardo il legislatore ha regolato l'ipotesi di cessione di crediti in materia IVA, nonché quella relativa alla cessione di crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, ai fini della regolarizzazione del pagamento dei contributi previdenziali.

Pagamento dei debiti previdenziali tramite cessione di crediti vantati nei confronti dello stato

Attualmente la materia è disciplinata dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, recante «fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS».

La summenzionata legge di conversione ha il pregio di dare una definitiva sistemazione normativa alla fattispecie in argomento, caratterizzata dalla continua emanazione di decreti - legge, successivamente non convertiti (D.L. 25 febbraio 1987, n. 48; 28 aprile 1987, n. 156; 22 agosto 1987, n. 358; 30 ottobre 1987, n. 442).

L'art. 26 della legge n. 536/1987 contiene la disciplina rilevante ai fini dell'argomento di cui trattasi, stabilendo testualmente che: «Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 536/1987 (ovvero prima del 31 dicembre 1987), fra i crediti di cui all'art. 1, 9° comma, del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto 9° comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 536/1987 (31 dicembre 1987), comporta che i crediti oggetto di cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a congruaggio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni alla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce».

Riassuntivamente la nuova normativa prevede:

- a) non sono compresi tra i crediti cedibili quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse ed altri oneri fiscali;
- b) i crediti ammessi a cessione devono essere riferiti a titolo originario al datore di lavoro cedente;
- c) il trasferimento da parte degli Enti cessionari al Ministro del tesoro ha

l'effetto di accreditare a favore degli Enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data di cessione del credito da parte dei datori di lavoro a favore degli Enti previdenziali o assistenziali creditori;

d) entro novanta giorni dalla cessione l'Amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

La norma ora riportata esclude la possibilità da parte del datore di lavoro di assolvere i propri debiti di natura previdenziale previa cessione di crediti vantati dallo Stato in ragione di rimborsi di imposte, tasse o altri oneri fiscali.

Sulla base di quanto sopra esposto ne deriva che i crediti d'imposta esulano dal novero di cui all'art. 1, 9° comma della legge n. 11/1986, disposizione questa che consente di compensare i debiti di natura previdenziale con i crediti vantati dal datore di lavoro in base alla legge, a contratto o altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici.

I negozi di trasferimento dei suddetti crediti non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Sul punto in argomento è opportuno segnalare i chiarimenti forniti in sede amministrativa (circolare Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale del bilancio — n. 61/141516 del 18 dicembre 1986) circa le condizioni di legittimità dei suddetti atti di causa di cessione.

La posizione ministeriale può essere così riassunta:

- la cessione deve essere effettuata pro-solvendo;
- il credito oltre che certo, deve essere anche liquido, in relazione alla esigenza della sua quantificazione monetaria;
- il credito non deve essere necessariamente esigibile;
- il datore di lavoro cedente deve essere creditore originario nei confronti dello Stato o degli altri soggetti indicati nell'art. 1, 9° comma, legge n. 11/1986 (condizione questa prevista nella nuova normativa di cui alla legge n. 336/1987).

Crediti IVA

La legge n. 154 del 13 maggio 1988, in sede di conversione del D.L. 13 gennaio 1988 n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani ha sanzionato la legittimità dei negozi di cessione di crediti IVA (determinati dall'eccedenza dell'imposta assolta sugli acquisti rispetto a quella dovuta sull'operazione effettuata), di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare l'art. 5 della legge succitata stabilisce che: «Agli effetti dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel 2° comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento si è diventato definitivo.

Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito».

Alla luce della nuova normativa devesi considerare superato il precedente

orientamento dell'Amministrazione finanziaria (ris. 3 marzo 1987, n. 10645, dell'Ispettorato cong. tasse e imposte indirette affari di Milano), in base al quale si ritenevano precluse quelle cessioni concernenti crediti diversi da quelli vantati nei confronti dello Stato dai datori di lavoro e ceduti agli Enti previdenziali, ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi.

Preme inoltre rilevare che, in caso di cessione del credito IVA, qualora l'ufficio dovesse ritenere di avere, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972, in tutto o in parte, rimborsato indebitamente il contribuente, potrà ripetere le somme rimborsate in eccedenza anche nei confronti del cessionario.

Tuttavia il cessionario potrà evitare la restituzione delle somme indebitamente rimborsate al cedente, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dalla stessa, prestando all'Erario una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa commerciale o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Crediti IRPEF

Ammissa in via generale dalla giurisprudenza la cessione di crediti vantati verso la pubblica Amministrazione, si può prudenzialmente propendere per la legittimità delle cessioni aventi per oggetto crediti IRPEF, tenuto conto anche del nuovo orientamento legislativo registratosi ai fini IVA.

Tuttavia è auspicabile in tale ambito un intervento chiarificatore da parte della giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria.